

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Committente: PROVINCIA DI MANTOVA
Codice CUP: G22E20000010001
Codice CIG: 900520416E
Codice commessa: VZL 38_20575/2023

Tra

VEZZOLA SPA, con sede legale in Lonato del Garda (BS), Via Mantova n. 39, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 01547140176, partita I.V.A. 00636510984, REA BS - 244832, capitale sociale € 14.000.000,00= i.v., in persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Cristina Vezzola, munita dei necessari poteri (di seguito, per brevità, anche solo l'**APPALTATORE**),

da una parte

e

MOSCHINI COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Castiglione delle Stiviere (Mn), Via Levadello n. 4/W, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova 02245630203, R.E.A. MN-236611, capitale sociale 150.000,00 i.v., in persona del Legale Rappresentante Sig. Simone Moschini, munito dei necessari poteri (di seguito più brevemente denominata anche l'**SUBAPPALTATORE**),

dall'altra parte

di seguito, congiuntamente, anche solo le **"PARTI"**,

PREMESSO CHE

- a) l'**APPALTATORE** ha ricevuto in appalto dalla PROVINCIA DI MANTOVA (C.F. 80001070202) (di seguito, per brevità, anche solo il **"COMMITTENTE"**) i lavori di "Adeguamento sismico della sede dell'Istituto Superiore F. Gonzaga di Via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN) - Lotto B. 2° Stralcio - Corpo di fabbrica D - C.I.G. 900520416E - C.U.P. G22E20000010001" giusto contratto di appalto n. 4018 di Rep. del 30.10.2023 e relativi allegati progettuali (di seguito, per brevità, anche solo il **"CONTRATTO PRINCIPALE"**), le cui prescrizioni l'**APPALTATORE** è tenuto integralmente a rispettare;
- b) l'**APPALTATORE** ha manifestato la propria intenzione di affidare in subappalto i lavori meglio descritti nel successivo art. 2., ricompresi tra le attività subappaltabili previste dal Contratto Principale (di seguito, per brevità, anche solo i **"LAVORI"**);
- c) il **SUBAPPALTATORE**, essendo specializzato nell'esecuzione dei **LAVORI** di cui sopra, ha presentato un'offerta, e tale offerta è stata oggetto di ampie trattative fra le Parti che hanno dato luogo al presente contratto, il quale, superando la pregressa offerta e negoziazione, costituisce valido e reciprocamente vincolante atto di manifestazione di volontà delle Parti medesime;
- d) il **SUBAPPALTATORE** è azienda in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dei **LAVORI** oggetto del presente contratto e si è impegnato a fornire, prima dell'inizio delle opere, la documentazione richiesta dall'**APPALTATORE** e/o dal **COMMITTENTE** per la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale ex art. 83 Dlgs 50/2016 e speciale ex art. 84 Dlgs 50/2016, nonché per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 Dlgs 50/2016;
- e) il **SUBAPPALTATORE** dichiara:
 - i. di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 - ii. di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative/previdenziali:
 - I.N.P.S. sede di MANTOVA con matricola n.4504225819;
 - I.N.A.I.L. sede di MANTOVA con 9257041930;
 - CASSA EDILE sede di MANTOVA con codice 4975;
 - iii. di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali

ed antinfortunistici per il personale dipendente;

- iv. di avere stipulato, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed ogni altra assicurazione obbligatoria a norma di legge per i propri dipendenti, la polizza RCT/RCO (Responsabilità Civile Terzi / Responsabilità Civile Operai), Compagnia REALE MUTUA, polizza n. 2022/03/2506109;
- v. di essere in possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla vigente normativa comunitaria e nazionale – Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, così come recepita dal Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 – per la definizione di piccola e media impresa in quanto rientrante nella categoria di "**piccola impresa**" e, pertanto, chiede di essere pagata direttamente dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 13, lett. a, Dlgs 2016/50.
- vi. di avere preso visione del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra APPALTATORE e COMMITTENTE che, anche se non materialmente allegati al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;
- vii. di essersi recato sul posto dove dovranno essere eseguiti i LAVORI prima della sottoscrizione del presente contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei LAVORI e sui relativi costi di cui il SUBAPPALTATORE dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
- viii. di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i LAVORI devono essere eseguiti, nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti, sia dello Stato che degli Enti locali, impongono a tal fine, e pertanto di obbligarsi ad uniformarsi ad essi;
- ix. di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati, e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato tutte le difficoltà operative oneri e rischi;
- x. di avere ricevuto dall'APPALTATORE, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lett. b, del T.U. SICUREZZA, le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro in oggetto, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività propria dell'APPALTATORE, e di obbligarsi a rispettare, per quanto di propria competenza, le prescrizioni contenute nel POS e nel P.S.C.;
- xi. di obbligarsi a cooperare con l'APPALTATORE, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del T.U. SICUREZZA, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del subappalto ed a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle possibili interferenze tra diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto;
- xii. di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconoscendo, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. A tale ultimo fine, il SUBAPPALTATORE è consapevole, avendolo tenuto nel debito conto, che l'espletamento dei LAVORI affidati è subordinato alle esigenze

della contestuale esecuzione, nell'ambito dello stesso cantiere, di altre opere da eseguirsi, per conto del COMMITTENTE, da parte dell'APPALTATORE e/o di terzi, con l'inevitabile interferenza tipica di attività svolte in contemporanea;

- xiii. di aderire al "Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova" approvato con decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017;

* * *

Tanto premesso, tra le Parti come sopra identificate

si conviene e si stipula quanto segue

1. PREMESSE ED ALLEGATI

- 1.1 Le premesse, come pure i documenti richiamati e gli allegati citati, anche se materialmente non allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.
- 1.2 Sono allegati al presente contratto:
A) COMPUTO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI;

2. OGGETTO DELL'ACCORDO

- 2.1 Con il presente contratto l'APPALTATORE affida al SUBAPPALTATORE, che accetta, l'incarico di eseguire, nei termini ed alle condizioni di seguito descritte, i LAVORI di "scavi, demolizioni, opere in c.a., massetti, intonaci, opere accessorie", facenti parte della categoria OG1, gestendo la mano d'opera, fornendo l'assistenza tecnica, le attrezzature, i mezzi e tutto quanto occorrente per la completa realizzazione dei previsti interventi.
- 2.2 I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in conformità a quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale di appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla Direzione Lavori, in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell'APPALTATORE. Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale qualificato con la sovrintendenza di un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato dal SUBAPPALTATORE all'APPALTATORE e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

3. CORRISPETTIVO DEI LAVORI

- 3.1 Il corrispettivo dei LAVORI viene pattuito a "corpo" in € 200.028,75= (diconsi euro duecentomilazeroventotto/75), di cui € 6.008,83= per oneri della sicurezza non soggetti a ribassi.
- 3.2 Eventuali lavorazioni in economia dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'APPALTATORE, il quale dovrà sottoscrivere i rapportini giornalieri delle ore in economia effettuate al più tardi il giorno successivo all'esecuzione delle lavorazioni.
- 3.3 Il corrispettivo ed i prezzi unitari contrattualmente previsti si intendono remunerativi anche di tutta l'attività di assistenza tecnico-amministrativa che il SUBAPPALTATORE si è impegnato a prestare all'APPALTATORE anche nei rapporti con il COMMITTENTE, con le Autorità Amministrative e/o gli Enti di controllo, e in generale di tutto quanto necessario alla completa realizzazione dei LAVORI. Resta pertanto escluso che il SUBAPPALTATORE possa richiedere particolari compensi per ogni e qualsiasi circostanza sopravvenuta, anche se imprevista e imprevedibile, in quanto nei prezzi concordati sono state comprese tutte le alternative dovute ad eventi di qualsiasi natura. I prezzi, pertanto, risultano fissi ed invariabili come meglio precisato nel successivo art. 19.

4. CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- 4.1 Il presente contratto è stipulato a corpo. Il corrispettivo determinato dall'offerta complessiva del SUBAPPALTATORE resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione.
- 4.2 La valutazione dell'avanzamento dei LAVORI avverrà tramite Stati di Avanzamento Lavori (SAL) mensili, redatti dall'APPALTATORE e sottoscritti dal SUBAPPALTATORE entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo a quello di competenza, nella misura in cui le prestazioni ed i lavori siano stati accettati dal Committente e che non siano state sollevate obiezioni da parte della Direzione di Cantiere dell'Appaltatore e/o dalla Direzione Lavori.
- 4.3 I LAVORI saranno contabilizzati secondo le modalità ed ai prezzi pattuiti nel presente contratto e nel COMPUTO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI allegato sulla base dei documenti contabili (Libretto delle Misure, SAL, Registro di Contabilità) sottoposti alla sottoscrizione del SUBAPPALTATORE e dei rilievi eseguiti dall'APPALTATORE tramite uno o più tecnici abilitati.
- 4.4 Solo subordinatamente alla sottoscrizione, da parte del SUBAPPALTATORE, di ciascuna documentazione contabile redatta dall'APPALTATORE, quest'ultimo emetterà un Certificato di Pagamento portante la liquidazione della somma dovuta al SUBAPPALTATORE, il quale sarà autorizzato ad emettere fattura elettronica secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
- 4.5 Entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dei LAVORI, l'APPALTATORE provvederà alla compilazione del conto finale, corredato da tutta la necessaria documentazione contabile, e alla sua comunicazione al SUBAPPALTATORE; quest'ultimo avrà 15 (quindici) giorni di tempo per presentare eventuali proprie osservazioni, dopodiché il conto finale verrà considerato come accettato.
- 4.6 Nella valutazione dei LAVORI non sono riconosciute eventuali lavorazioni provvisoriale destinate a garantire gli accessi dei mezzi d'opera né, più in generale, lavorazioni preparatorie o propedeutiche ai previsti interventi. La contabilizzazione dei LAVORI di competenza del SUBAPPALTATORE è subordinata in senso formale e sostanziale alla contabilizzazione da parte del COMMITTENTE all'APPALTATORE.
- 4.7 Qualora risultino contabilizzate al SUBAPPALTATORE quantità e/o importi differenti rispetto a quanto contabilizzato per i medesimi LAVORI da parte del COMMITTENTE all'APPALTATORE, si procederà alla rettifica delle quantità medesime ed al conseguente conguaglio economico.
- 4.8 Nel corrispettivo per l'esecuzione dei LAVORI a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente contratto e secondo tutto quanto indicato e previsto nel CONTRATTO PRINCIPALE e nel COMPUTO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI.

5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 5.1 Entro i 15 (quindici) giorni successivi all'emissione del certificato di pagamento da parte dell'APPALTATORE, il SUBAPPALTATORE potrà emettere fattura elettronica in formato XML, da inoltrare tramite l'apposito Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il codice univoco: **MOI9H9S**.
- 5.2 Ciascuna fattura, emessa in modalità elettronica, dovrà:
- essere intestata a VEZZOLA SPA, Lonato del Garda (Bs), Via Mantova n. 39;
 - riportare la seguente descrizione: "Contratto di subappalto per esecuzione di "scavi, demolizioni, opera in c.a., massetti, intonaci, opere accessorie" - CIG 900520416E - CUP G22E20000010001".
- 5.3 Trattandosi di opere in subappalto, alla fattura emessa dal SUBAPPALTATORE sarà applicato il meccanismo del "reverse charge" per cui al SUBAPPALTATORE non sarà addebitata l'IVA, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a del D.P.R. 633/1972, così come inserito dall'art. 35, comma 5, del

D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006 e riscritto dall'art. 1, comma 44 della legge 296/2006.

- 5.4 La fattura emessa dal SUBAPPALTATORE sarà liquidata direttamente dal COMMITTENTE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 13, Dlgs 50/2016) nei seguenti termini e modalità:
- 5.5 Il pagamento di ogni singola fattura emessa resta in ogni caso subordinato alla consegna, da parte del SUBAPPALTATORE, dei documenti sotto elencati:
- DURC in corso di validità;
 - elenco dei dipendenti impiegati nel periodo in cantiere;
 - documentazione mensile dei contributi dovuti INPS (DM10) nonché della quietanza F24 attestante il pagamento;
 - dichiarazione di autoliquidazione del premio INAIL e delle quietanze attestanti il versamento a saldo o rateale in quest'ultimo caso allegando idonea documentazione comprovante la rateizzazione del premio assicurativo (quietanza F24);
 - se dovuta, l'iscrizione alla Cassa Edile competente, denuncia periodica nominativa recante i lavoratori operanti in cantiere nonché le ricevute attestanti il versamento dell'ammontare dei contributi dovuti, copia del versamento agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
 - copia delle buste paga di ogni lavoratore impiegato nelle lavorazioni, corredate dalla disposizione di bonifico o copia assegno circolare (non saranno accettate dichiarazioni di pagamento in contanti);
 - quietanza mod. F24 dei versamenti mensili INAIL e IRPEF;
 - libro unico del lavoro;
 - documentazione comprovante l'avvenuto pagamento all'erario in qualità di sostituto d'imposta dell'IRPEF afferente la retribuzione dei propri dipendenti – modello F24.

La mancata consegna anche di uno solo dei documenti di cui sopra legittimerà l'APPALTATORE a sospendere il pagamento del SAL. L'accertamento di eventuali inadempienze contributive legittimerà l'APPALTATORE a trattenere dal pagamento del S.A.L. l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

- 5.6 Resta inteso che ogni pagamento vale esclusivamente come acconto sul corrispettivo totale dei LAVORI e non comporta accettazione alcuna della porzione dei LAVORI eseguiti, accettati e liquidati.

6. CONDIZIONE SOSPENSIVA

- 6.1 L'efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata al rilascio, da parte del COMMITTENTE, dell'autorizzazione al subappalto prevista dall'art. 105, comma 4, Dlgs 50/2016, ovvero alla decorrenza dei termini previsti dalla legge per il silenzio assenso. È fatto espresso divieto al SUBAPPALTATORE di avviare i LAVORI e/o accedere al cantiere in assenza dei predetti titoli autorizzativi.
- 6.2 In mancanza dell'autorizzazione di cui sopra, il presente contratto non sarà produttivo di alcun effetto ed il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare pretese di sorta. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione, ove concessa, fosse revocata o annullata, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice o di diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.
- 6.3 L'efficacia del presente contratto è altresì sospensivamente condizionata alla consegna, da parte del SUBAPPALTATORE, all'atto della sottoscrizione del presente atto e comunque prima delle attività di cantiere, della seguente documentazione:
- i. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - ii. Copia certificato C.C.I.A.A.;
 - iii. Piano Operativo di Sicurezza (POS)

- iv. Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa CASSA EDILE ove presente), assicurativi e antinfortunistici.

7. INIZIO, DURATA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 7.1 Subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto di cui al precedente art. 6.1, i LAVORI avranno inizio e si svilupperanno secondo il CRONOPROGRAMMA concordato tra l'APPALTATORE e la Direzione Lavori.
- 7.2 I termini, anche intermedi, di cui al CRONOPROGRAMMA devono intendersi tassativi, e ciò anche in considerazione del termine ultimo di consegna al COMMITTENTE dell'intera opera appaltata. Detti termini sono stabiliti nell'esclusivo interesse dell'APPALTATORE, il quale si riserva la facoltà di modificare, anche durante il corso delle lavorazioni, la data di inizio dei LAVORI ed il CRONOPROGRAMMA secondo le necessità del cantiere dandone tempestiva comunicazione al SUBAPPALTATORE.
- 7.3 Sono escluse dalla contabilizzazione della durata dei LAVORI le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori e/o dal Direttore Responsabile di Cantiere, sempre che non siano state provocate da fatti o circostanze attribuibili al SUBAPPALTATORE; nell'eventualità di controlli e/o collaudi parziali in corso d'opera, le sospensioni sono intese per la sola porzione di lavorazioni sottoposte a collaudo. Resta in ogni caso convenuto che il SUBAPPALTATORE dovrà comunque fornire l'assistenza necessaria, con attrezzature, mezzi e personale, affinché sia assicurato il collaudo delle OPERE, il tutto senza alcun riconoscimento di oneri o compensi aggiuntivi.
- 7.4 I LAVORI dovranno essere ultimati nel rispetto dei termini indicati nel CRONOPROGRAMMA e comunque secondo le necessità del cantiere.

8. SOSPENSIONI E PROROGHE DEI LAVORI

- 8.1 L'APPALTATORE si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione dei LAVORI e/o di singole partite di lavoro, in qualsiasi momento, a sua discrezione, dandone comunicazione scritta al SUBAPPALTATORE, il quale nulla potrà obiettare né opporre né pretendere a titolo di indennizzo e/o rimborso di alcun genere.
Dalla data di efficacia della sospensione il SUBAPPALTATORE dovrà cessare le attività lavorative previa messa in sicurezza delle attività non completate.
- 8.2 La sospensione darà esclusivamente diritto al SUBAPPALTATORE:
- alla proroga del termine contrattuale di ultimazione dei LAVORI sospesi in misura pari alla durata della sospensione;
 - al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento della sospensione al netto delle ritenute di garanzia ove previste.
- 8.3 La Direzione Lavori e/o il Responsabile di Cantiere e/o l'APPALTATORE e/o il Coordinatore della Sicurezza, inoltre, potranno ordinare la sospensione dei LAVORI qualora si verificino circostanze che impediscano in via temporanea che i LAVORI medesimi proseguano correttamente e/o a regola d'arte, specificandone le ragioni ed i motivi di imputabilità; a titolo esemplificativo, ma non limitativo, potrà ordinarsi la sospensione:
- a) per il sussistere di condizioni climatiche avverse;
 - b) per garantire le verifiche in corso d'opera e i collaudi parziali e/o specifici delle OPERE;
 - c) per l'inosservanza, da parte del SUBAPPALTATORE, di obblighi contrattuali e/o di corretta esecuzione dei LAVORI secondo le buone norme della tecnica e/o a regola d'arte, ovvero per l'inottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 - d) per permettere la redazione di varianti in corso d'opera.
- 8.4 Cessata la causa originante la sospensione, la ripresa dei LAVORI avverrà redigendo un apposito verbale nel quale sarà eventualmente stabilito, ove i motivi di sospensione non siano imputabili al SUBAPPALTATORE, la durata della proroga del termine utile per l'ultimazione dei LAVORI medesimi.

8.5 Resta inteso che in nessun caso spetteranno al SUBAPPALTATORE compensi aggiuntivi e/o indennizzi in conseguenza delle ordinate sospensioni.

9. PENALE PER IL RITARDO

9.1 In caso di ritardo, da parte del SUBAPPALTATORE, rispetto al termine finale e/o ai termini intermedi di ultimazione dei LAVORI sarà applicata la medesima penale che il COMMITTENTE applicherà all'APPALTATORE (vedasi Capitolato Speciale d'Appalto), fino alla concorrenza massima del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale e fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

9.2 Resta inteso che le penali inizieranno a decorrere senza necessità di alcun preavviso o sollecito preliminare; viene espressamente fatto salvo il diritto dell'APPALTATORE di compensare le somme dovute a titolo di penale con qualsiasi altro importo di cui l'APPALTATORE medesimo risultasse debitore nei confronti del SUBAPPALTATORE.

10. LAVORO, RESPONSABILITÀ E MANLEVA

10.1 Il SUBAPPALTATORE dichiara e garantisce all'APPALTATORE l'osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di tutto il personale a qualsiasi titolo impiegato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (di seguito complessivamente denominato "personale impiegato").

Il SUBAPPALTATORE dovrà applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori contemplati dal presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai pertinenti Contratti Collettivi di Lavoro, sia nazionali sia locali. Il suddetto obbligo vincola il SUBAPPALTATORE anche se non è aderente ad associazioni sindacali ed anche se recede da esse.

10.2 Il SUBAPPALTATORE si impegna a garantire e tenere sollevato ed indenne l'APPALTATORE da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale impiegato di cui al comma precedente e da eventuali sanzioni irrogate all'APPALTATORE ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.

10.3 Nel caso in cui il personale impiegato, anche ai sensi dell'art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti dell'APPALTATORE, il SUBAPPALTATORE è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia dell'APPALTATORE ed a richiederne l'estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del codice di procedura civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

10.4 Nei casi di inadempienze contributive o retributive del SUBAPPALTATORE, l'APPALTATORE si riserva il diritto di trattenere, sui più prossimi pagamenti previsti in favore del SUBAPPALTATORE a qualsivoglia titolo dovuti, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa Edile. Il SUBAPPALTATORE resterà responsabile di ogni danno che l'APPALTATORE dovesse subire in conseguenza di inadempimenti del SUBAPPALTATORE alle obbligazioni in materia di versamento di salari, stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali, ritenute su redditi da lavoro dipendente, obbligandosi a provvedere al relativo risarcimento ed autorizzando fin d'ora a tal fine la compensazione con eventuali crediti maturati e maturandi dal SUBAPPALTATORE.

10.5 In tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico del SUBAPPALTATORE le spese legali affrontate dall'APPALTATORE, comprensive di diritti, spese ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. È comunque fatto salvo il diritto dell'APPALTATORE di risolvere il presente contratto in danno del SUBAPPALTATORE.

10.6 Il SUBAPPALTATORE dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

- 10.7 L'Appaltatore dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza sostenuti per l'esecuzione delle attività contrattuali ed inclusi nei corrispettivi previsti nell'Offerta economica allegata, sono pari ad Euro 6.008,83.

11. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE

- 11.1 Oltre alle obbligazioni contenute nel presente contratto, nel CONTRATTO PRINCIPALE e nel COMPUTO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza, per la salute e l'igiene dei lavoratori, sono a carico del SUBAPPALTATORE, conformemente alla normativa vigente in materia, gli oneri e gli obblighi che, a titolo esemplificativo ma non limitativo, vengono di seguito precisati:

- i. la consegna di tutti i documenti richiesti dal COMMITTENTE e dall'APPALTATORE per il rilascio dell'autorizzazione del subappalto e per l'accesso al cantiere del personale e dei mezzi;
- ii. la realizzazione, il controllo e la manutenzione, per tutta la durata dei lavori di cui al presente contratto, degli apprestamenti per la delimitazione delle zone di cantiere;
- iii. lo smaltimento e/o recupero delle miscele bituminose (fresato) secondo le normative e le leggi vigenti in materia;
- iv. l'assistenza alle prove sui materiali, eseguiti dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d'opera e di quant'altro necessario.
- v. la fornitura dei materiali accessori funzionali alla completa operatività degli stessi in relazione ai LAVORI oggetto del presente contratto;
- vi. i maggiori costi derivanti dalla possibilità di dover effettuare i lavori in orario notturno, festivo, ecc. al fine di rispettare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori;
- vii. trasporto e scarico in cantiere dei macchinari ed attrezzature necessarie per la realizzazione dei LAVORI;
- viii. la manodopera specializzata e la manovalanza in aiuto, in numero adeguato alle necessità delle lavorazioni affidate e nel rispetto di quanto pattuito nel presente contratto, organizzata anche in turni adatti a garantire la continuità dei LAVORI, compresi tutti gli oneri retributivi, assicurativi, contributivi e di trasferta, comunque nel rispetto delle normative vigenti e dei Contratti Collettivi nazionali per i lavoratori dei settori interessati e, in particolare, delle norme che regolano l'organizzazione del lavoro da svolgersi in ore notturne;
- ix. il nolo ed il deperimento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari, e di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla corretta esecuzione delle opere secondo le buone norme della tecnica e/o regola d'arte dei LAVORI e dei loro spostamenti;
- x. a propria cura e spesa l'eventuale rifacimento dei LAVORI ritenuti non conformi;
- xi. l'immediato sgombero del suolo pubblico e/o delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione Lavori e/o del Responsabile di Cantiere;
- xii. la gestione dei libri contabili, da stendersi in modo chiaro, completo e correlato allo svolgimento dei lavori, corredati di eventuali disegni, figure quotate e memorie esplicative, così da dimostrare nel modo più chiaro ed esatto nelle varie parti la forma ed il modo di esecuzione dei LAVORI;
- xiii. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i LAVORI, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai LAVORI stessi e dei terzi, nonché di tutto quanto necessario ad evitare danni ai beni pubblici e privati;
- xiv. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, dell'illuminazione e segnalazioni notturne, di barriere di sicurezza (in calcestruzzo o metalliche) anche per deviazioni provvisorie, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti, in particolare dal cosiddetto codice della strada e dai regolamenti conseguenti, o dalla Direzione Lavori o dagli uffici municipali o provinciali competenti sul traffico, nonché l'illuminazione notturna del cantiere; il lievo e la riposa di tali presidi, l'assistenza notturna e diurna con personale fisso e movieri dotati di indumenti ad alta visibilità; la segnaletica di preavviso presso gli svincoli e incroci che conducono verso le opere in costruzione;
- xv. gli oneri necessari per l'esercizio di segnaletica provvisoria, cartelloni, presidi temporanei, di riduzione di velocità per le deviazioni temporanee o di cantiere, i dissuasori ottici o sonori, l'assistenza con personale (movieri) e dispositivi fissi e mobili di avvertimento e segnalazione, anche in orari fuori turno di lavoro, notturni, prefestivi e festivi per adempiere alle esigenze espresse dagli uffici competenti sulle strade o per realizzare in sicurezza le fasi di lavoro;

- xvi. le domande, l'effettuazione di pratiche per l'ottenimento permessi per deviazioni, modifiche, chiusure, limitazioni al traffico, da rivolgere agli enti competenti sulle strade;
- xvii. la pulizia continua del cantiere e degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
- xviii. la presenza di propri tecnici qualificati in occasione di tutti gli incontri con l'APPALTATORE, il COMMITTENTE, la Direzione Lavori, eventualmente alla presenza dell'Autorità amministrativa e/o degli Enti di controllo, ciò durante tutte le fasi dei LAVORI;
- xix. ogni onere e responsabilità, sia civile sia penale sia amministrativa, inerente ai LAVORI sia verso L'APPALTATORE sia verso il COMMITTENTE che verso terzi, e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e controllo da parte dell'APPALTATORE medesimo;
- xx. la gratuita manutenzione di tutti i LAVORI oggetto del contratto, la realizzazione delle eventuali protezioni necessarie o opportune al fine di garantire l'integrità delle opere realizzate o atte ad evitare degrado o danneggiamenti fino all'approvazione del collaudo e/o regolare esecuzione delle opere del presente contratto, effettuato dal COMMITTENTE entro i termini previsti dal CONTRATTO PRINCIPALE;
- xxi. la richiesta, da inoltrarsi ai diversi enti erogatori di servizi, di segnalare (ubicazione e profondità) il passaggio e la posizione esatta, all'interno dell'area di cantiere, di condotte, cavi e servizi presenti affinché i LAVORI possano essere eseguiti con le cautele atte ad evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi. Qualora, nonostante le cautele impiegate, si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, il SUBAPPALTATORE dovrà provvedere a darne immediato avviso sia agli enti proprietari delle strade, sia agli enti proprietari delle opere danneggiate ed all'APPALTATORE. In caso di eventuali danneggiamenti arrecati ai servizi sopra indicati o alle opere di proprietà di terzi l'APPALTATORE rimarrà comunque sollevato da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile sia penale sia amministrativa che ne consegua, per cui viene espressamente manlevato dal SUBAPPALTATORE;
- xxii. ogni altro onere, anche se qui non espressamente indicato, con la sola esclusione di quelli specificati a carico dell'APPALTATORE, per dare quanto oggetto del presente contratto realizzato a perfetta regola d'arte, atto all'uso e collaudabile, ivi compreso ogni altro onere per impianto o ripiegamento del cantiere, per servizi ed organizzazione generale per l'esecuzione dei LAVORI, di posa e manutenzione conservativa delle OPERE finite, fino alla consegna di queste ultime, nonché di quant'altro sia necessario per dare tali OPERE compiute a regola d'arte.

11.2 Prima dell'inizio dei LAVORI, il SUBAPPALTATORE dovrà obbligatoriamente predisporre e consegnare all'APPALTATORE:

- DURC regolare ed in corso di validità;
- fotocopie delle dichiarazioni inviate ai sensi dell'art. 1 della L. 296/06 al competente centro provinciale per l'impiego oppure Modello UNILAV, così come previsto dal D.M. 30/10/2007, del personale che impiegherà nell'affidamento;
- libretti di manutenzione ed uso macchinari e attrezzature utilizzate in cantiere;
- dichiarazione mensile all'INPS (Mod. DM 10/2) e attestazione del pagamento dei contributi (Mod. F.24);
- totale delle retribuzioni denunciate all'INPS tramite EMENS ed elenco dei lavoratori con le relative retribuzioni indicate nel file di invio dell'EMENS all'INPS.

I documenti sopra indicati dovranno essere tenuti sempre aggiornati dall'IMPRESA SUBAPPALTATRICE per ogni sostituzione o incremento della manodopera prevista in cantiere e, in generale, per ogni modifica intervenuta.

11.3 Il SUBAPPALTATORE si obbliga inoltre, dopo l'inizio dei LAVORI, a consegnare con cadenza mensile e prima di ogni pagamento:

- DURC regolare ed in corso di validità;
- elenco dei dipendenti impiegati nel periodo in cantiere, redatto e compilato secondo schema fornito dall'APPALTATORE;
- documentazione mensile dei contributi dovuti INPS (DM10) nonché della quietanza F24 attestante il pagamento;

- dichiarazione di autoliquidazione del premio INAIL e delle quietanze attestanti il versamento a saldo o rateale in quest'ultimo caso allegando idonea documentazione comprovante la rateizzazione) del premio assicurativo (quietanza F24);
- se dovuta, l'iscrizione alla Cassa Edile competente, denuncia periodica nominativa recante i lavoratori operanti in cantiere nonché le ricevute attestanti il versamento dell'ammontare dei contributi dovuti, copia del versamento agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
- copia delle buste paga di ogni lavoratore impiegato nelle lavorazioni, quietanzate e corredate dalla disposizione di bonifico o copia assegno circolare (non saranno accettate dichiarazioni di pagamento in contanti);
- quietanza mod. F24 dei versamenti mensili INAIL e IRPEF;
- libro unico del lavoro;
- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento all'erario in qualità di sostituto d'imposta dell'IRPEF afferenti le retribuzioni dei propri dipendenti – modello F24.

11.14 È espressamente vietato al SUBAPPALTATORE di intrattenere direttamente rapporti con il COMMITTENTE, salvo specifica autorizzazione dell'APPALTATORE; in mancanza di detta autorizzazione, ogni questione attinente i LAVORI, ivi compresa l'eventualità di varianti, interventi non previsti e/o aggiuntivi e/o ulteriori commesse, dovrà essere gestita dal SUBAPPALTATORE per il tramite dell'APPALTATORE.

12. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010

- 12.1 Il SUBAPPALTATORE, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., delle altre norme, di Legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia - nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del presente contratto - si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 12.2 Ai fini di cui al precedente paragrafo, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto, il Codice Identificativo di Gara ([•]) e, ove presente, il Codice Unico di Progetto ([•]).
- 12.3 Il SUBAPPALTATORE si obbliga, a pena di risoluzione del presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (Poste Italiane) dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 12.4 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il/i conto/i corrente/ dedicati alla gestione dei movimenti relativi all'affidamento oggetto del presente contratto sul/i quale/i verranno effettuati pagamenti a favore del SUBAPPALTATORE, è/sono il/i seguente/i:

Le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sui predetti conti correnti per conto del SUBAPPALTATORE, è/sono la/e seguenti:

- MOSCHINI SIMONE, -

12.5 Il SUBAPPALTATORE si obbliga a comunicare tempestivamente all'APPALTATORE ogni modifica ai conti correnti dedicati.

12.6 A pena di immediata risoluzione del presente contratto, il SUBAPPALTATORE si assume l'obbligo di inserire nei contratti con i propri fornitori, interessati al presente contratto, un'apposita clausola, che

abbia, *mutatis mutandis*, i contenuti della presente, con la quale il SUBAPPALTATORE ed i propri fornitori assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla presente Legge. Pertanto, nel caso in cui l'APPALTATORE abbia notizia dell'inadempimento del SUBAPPALTATORE agli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, procederà a dichiarare l'immediata risoluzione del presente contratto con diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* ed informerà di tale circostanza il COMMITTENTE e la Prefettura territorialmente competente.

- 12.7 Il mancato adempimento degli obblighi sopra riportati legittimerà l'APPALTATORE, senza necessità di comunicazione alcuna, alla sospensione di ogni pagamento nei confronti del SUBAPPALTATORE, nonché a risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il presente contratto per fatto e/o colpa del SUBAPPALTATORE, salvo comunque ogni diritto e/o azione dell'APPALTATORE.

13. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 Sono a carico dell'APPALTATORE esclusivamente gli oneri di seguito indicati:

- la stesura del presente contratto;
- autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei LAVORI;
- la contabilizzazione delle prestazioni connesse ai LAVORI;
- il coordinamento dei rapporti con il COMMITTENTE;
- la consegna del PSC del COMMITTENTE;
- la consegna del Piano Operativo di Sicurezza;

14. DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO, E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

- 14.1 Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto né tantomeno il presente contratto.
- 14.2 È pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ivi compresa ogni ipotesi di mandato all'incasso o la delegazione di pagamento.
- 14.3 Il contratto, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai precedenti paragrafi 14.1 e 14.2, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE. La violazione di quanto previsto al paragrafo 14.2 comporterà altresì l'applicazione al SUBAPPALTATORE di una penale pari al 10% (dieci per cento) del credito ceduto, salvo il risarcimento del maggior danno. Detta somma potrà essere trattenuta dall'APPALTATORE, a titolo di compensazione, sul maggior importo ancora dovuto al SUBAPPALTATORE, anche se in relazione a rapporti obbligatori diversi dal presente.
- 14.4 Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terzi ed imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'APPALTATORE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal SUBAPPALTATORE decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al SUBAPPALTATORE medesimo.

15. PAGAMENTI DI EVENTUALI FORNITORI DI MATERIALI

- 15.1 L'APPALTATORE è da considerarsi del tutto estraneo, e quindi non provvederà in alcun modo ai relativi pagamenti, rispetto ai rapporti che il SUBAPPALTATORE andrà eventualmente ad instaurare con altri fornitori per i materiali e/o i mezzi che verranno impiegati e utilizzati nell'esecuzione dei LAVORI.
- 15.2 Il SUBAPPALTATORE è comunque obbligato, a semplice richiesta dell'APPALTATORE, e/o della Direzione Lavori e/o del Responsabile di Cantiere, a trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso SUBAPPALTATORE corrisposti agli altri fornitori di materiali e/o mezzi, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore di questi ultimi.

16. REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE

- 16.1 Il SUBAPPALTATORE si impegna ad assicurare il rispetto della normativa italiana vigente in materia di sicurezza del lavoro.
- 16.2 Ove previsto e richiesto, il SUBAPPALTATORE provvede (i) alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) conformemente al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal coordinatore in fase di progettazione ed adeguato dal coordinatore in fase di esecuzione, al Piano Operativo di Sicurezza dell'APPALTATORE ed alle normative vigenti, nonché (ii) al rispetto dello stesso durante tutta la durata dei lavori.
Il SUBAPPALTATORE, prima dell'inizio dei LAVORI, ovvero in corso d'opera, può presentare al Coordinatore per la Sicurezza dei Lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, se ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie di essa impresa subappaltatrice, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
- 16.3 Il SUBAPPALTATORE ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio luogo di lavoro/cantiere assegnatogli (personale, mezzi e attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto dei programmi di lavoro e delle prescrizioni impartite dall'APPALTATORE, al quale rimane, comunque, la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e l'osservanza della disposizioni legislative in materia di sicurezza del lavoro.
- 16.4 Tutte le macchine e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del presente contratto dovranno essere di proprietà del SUBAPPALTATORE, salvo quanto diversamente previsto nel contratto. Viene altresì autorizzato l'uso, qualora preventivamente comunicato dal SUBAPPALTATORE, di macchine e attrezzature disponibili in virtù di contratti di leasing, noleggio ed affitto. In caso di forza maggiore, qualsiasi utilizzo, a titolo temporaneo, di materiale dell'APPALTATORE potrà avvenire solo su espressa autorizzazione scritta.
- 16.5 Il SUBAPPALTATORE dovrà comunicare all'APPALTATORE, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi del proprio personale che sarà impiegato per il compimento delle opere oggetto del presente contratto nonché il tipo, la targa e gli estremi assicurativi degli automezzi utilizzati. La lista del personale conterrà l'indicazione dei dati anagrafici e della qualifica.
Tutto il personale impegnato nel contratto, in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sarà:
• formato come previsto dagli specifici accordi Stato-Regione;
• dotato di giudizio di idoneità alla mansione svolta;
• dotato dei DPI previsti per la mansione svolta.
L'ingresso in cantiere verrà consentito solo al personale ed agli automezzi per i quali sarà stata esibita la documentazione di cui sopra.
Il SUBAPPALTATORE dovrà provvedere affinché ogni dipendente sia provvisto di documenti di riconoscimento e apposito tesserino recante le generalità e la foto del dipendente. Al personale che ne risulterà sprovvisto non sarà consentito l'ingresso e, se già all'interno del cantiere, verrà allontanato.
Il SUBAPPALTATORE dovrà tempestivamente comunicare all'APPALTATORE ogni variazione che si dovesse verificare nel personale assegnato all'appalto in oggetto.
- 16.6 L'APPALTATORE è direttamente responsabile della sicurezza in cantiere e dovrà rispettare e fare rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per suo conto, tutte le leggi vigenti in Italia in materia di Sicurezza del Lavoro. L'APPALTATORE si riserva, in ogni caso, di pretendere l'allontanamento del personale del SUBAPPALTATORE che contravvenga ai propri doveri di Sicurezza ed Igiene del Lavoro.
- 16.7 L'APPALTATORE, sottoscrivendo il presente contratto, dà atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi

le lavorazioni, di aver conseguentemente verificato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione.

- 16.8 In caso di interferenza tra i lavori svolti dal SUBAPPALTATORE e quelli effettuati da terzi nella medesima area o in aree adiacenti, il SUBAPPALTATORE dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal rappresentante dell'APPALTATORE.
- 16.9 In caso di infortunio o di incidente, ovvero di accertamento da parte del SUBAPPALTATORE di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il rappresentante dell'APPALTATORE per l'eventuale verifica da parte di quest'ultimo delle cause che li hanno determinati. Resta inteso che rimane ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.
- 16.10 Il SUBAPPALTATORE è unico responsabile per tutto quanto possa accadere, per sua inosservanza delle leggi vigenti, a chiunque operi alle dipendenze o per conto del SUBAPPALTATORE stesso, manlevando da ogni responsabilità l'APPALTATORE per ciò che concerne i rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto.
- 16.11 In caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'APPALTATORE applicherà al SUBAPPALTATORE le sanzioni che a propria volta gli verranno applicate dal COMMITTENTE. Il SUBAPPALTATORE autorizza fin d'ora l'APPALTATORE a trattenere dagli importi maturati e maturandi dal SUBAPPALTATORE per l'esecuzione del presente contratto, le somme dovute dal SUBAPPALTATORE all'APPALTATORE per le sanzioni applicate dal COMMITTENTE all'APPALTATORE a titolo di sanzione per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Resta fermo il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 cc.
- 16.12 In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l'APPALTATORE avrà funzioni di controllo sull'esatto adempimento, da parte del SUBAPPALTATORE, di quanto previsto nel presente contratto, con l'obbligo di riferire immediatamente, con comunicazione scritta, all'APPALTATORE, le eventuali situazioni di inadempimento constatate, o eventuali danni a beni e/o attività dell'APPALTATORE, sui quali lo stesso si riserva il diritto di rivalersi. Qualora l'APPALTATORE constati violazioni da parte del SUBAPPALTATORE in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie, lo stesso ha possibilità di adottare, nei confronti del SUBAPPALTATORE, le seguenti sanzioni che saranno attuate in funzione della gravità delle violazioni e la loro frequenza:
- a) contestazione orale;
 - b) contestazione scritta;
 - c) allontanamento di personale;
 - d) allontanamento del Capo Cantiere/Lavori;
 - e) interruzione dell'appalto.
- In ogni caso, l'APPALTATORE si riserva il diritto di applicare le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per mancata esibizione del cartellino identificativo del personale presente nelle aree di lavoro:
 - € 50,00 in occasione della prima contestazione ed allontanamento dal cantiere;
 - € 100,00 in occasione della seconda contestazione alla medesima persona ed allontanamento dal cantiere;
 - € 200,00 in occasione della terza contestazione alla medesima persona e divieto permanente di accesso ai cantieri per 15 giorni del preposto/capo cantiere del SUBAPPALTATORE;
 - b) in caso di mancata corrispondenza tra i dati identificativi dei cartellini con i dati di identità personale o dell'impresa di appartenenza:
 - € 300,00 in occasione della prima contestazione ed allontanamento dal cantiere della persona con sequestro del cartellino;
 - € 500,00 in occasione della seconda contestazione riferita alla medesima persona, allontanamento dal cantiere della persona e sequestro del cartellino;

- € 750,00 in occasione della terza contestazione riferita alla medesima persona, allontanamento dal cantiere della persona e ordine di allontanamento del preposto/capo cantiere del SUBAPPALTATORE;
- c) In caso di mancato utilizzo dei DPI, inosservanza delle prescrizioni di cui al POS, e/o inosservanza della normativa in materia di sicurezza et similia:
 - € 150,00 in occasione della prima contestazione ed allontanamento dal cantiere;
 - € 300,00 in occasione della seconda contestazione alla medesima persona ed allontanamento dal cantiere;
 - € 500,00 in occasione della terza contestazione alla medesima persona e divieto permanente di accesso ai cantieri per 15 giorni del preposto/capo cantiere del SUBAPPALTATORE;

È comunque fatta salva la facoltà dell'APPALTATORE di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di inadempienze contrattuali, negligenza o imperizia del SUBAPPALTATORE e, in ogni caso, di risolvere di diritto il presente contratto.

17. RESPONSABILE DI CANTIERE E RAPPRESENTANTE TECNICO DEL SUBAPPALTATORE

- 17.1 L'APPALTATORE, dandone preventiva comunicazione scritta al COMMITTENTE e alla Direzione Lavori, nominerà, ai sensi delle leggi vigenti, un tecnico qualificato che avrà la responsabilità del cantiere assumendo l'incarico di "Responsabile di Cantiere" per conto dell'APPALTATORE.
- 17.2 Il Responsabile di Cantiere assumerà la gestione e l'organizzazione generale del cantiere, del controllo tecnico e contabile dei LAVORI, dell'osservanza delle prescrizioni, anche in materia di sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro, nonché del mantenimento delle predisposizioni e dei presidi antinfortunistici.
- 17.3 Il Responsabile di Cantiere rappresenterà, ad ogni effetto di legge, l'APPALTATORE nei rapporti con il COMMITTENTE, la Direzione Lavori ed il SUBAPPALTATORE; a tal fine, il Responsabile di Cantiere sarà sempre reperibile e dovrà partecipare alle periodiche riunioni tra tutti i soggetti interessati ai LAVORI, al fine di coordinare e verificare l'andamento degli stessi.
- 17.4 Prima dell'inizio dei LAVORI, il SUBAPPALTATORE ha l'obbligo di comunicare all'APPALTATORE il nominativo di un tecnico abilitato all'espletamento delle mansioni inerenti ai LAVORI medesimi, al quale sarà affidato l'incarico di "Rappresentante Tecnico" del SUBAPPALTATORE.
- 17.5 Il SUBAPPALTATORE dovrà fare in modo che il suo Rappresentante Tecnico garantisca la copertura giornaliera e continuativa in modo da essere reperibile in cantiere per la durata dei LAVORI; l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente all'APPALTATORE; in caso di mancata sostituzione, i LAVORI sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei LAVORI medesimi.
- 17.6 Il Responsabile di Cantiere, per conto dell'APPALTATORE, dovrà annotare, in apposito verbale, l'avvenuta predisposizione e consegna dei Piani di Sicurezza; in ogni caso, egli dovrà comunicare tempestivamente all'APPALTATORE medesimo l'eventuale intervento nei LAVORI da parte di imprese non autorizzate, ovvero l'inosservanza dei Piani di Sicurezza, nonché l'accertata violazione di disposizioni contrattuali o di leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando al riguardo le responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente a carico sia dell'IMPRESA SUBAPPALTATRICE sia dal Rappresentante Tecnico di quest'ultima.
- 17.7 Il Responsabile di Cantiere, per conto dell'APPALTATORE, avrà il potere di esigere la sostituzione o l'allontanamento dal cantiere dei dipendenti, operai, capi cantiere del SUBAPPALTATORE i quali si siano resi responsabili di gravi negligenze ovvero di atti di insubordinazione e/o manifesta incapacità.
- 17.8 Il Responsabile di Cantiere, per conto dell'APPALTATORE, infine, avrà facoltà di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all'acquisizione da parte dell'IMPRESA SUBAPPALTATRICE del DURC e di ogni altra documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciata dagli istituti assicurativi e previdenziali preposti.

18. DIREZIONE LAVORI

18.1 La Direzione Lavori avrà, per conto del COMMITTENTE, il compito di vigilare sulla corretta esecuzione dei LAVORI e sull'osservazione delle vigenti disposizioni di legge e di tutte le prescrizioni contrattuali.

19. RINUNCIA ALLA REVISIONE PREZZI

19.1 Nei prezzi unitari si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive, nessuna esclusa od eccettuata, che il SUBAPPALTATORE debba sostenere per l'esecuzione dei LAVORI a regola d'arte e per il loro completamento secondo quanto previsto nel CONTRATTO PRINCIPALE e del COMPUTO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI, nonché secondo le disposizioni della Direzione Lavori, compreso quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni consumo, la manodopera tutta, ogni trasporto.

19.2 È esclusa la revisione dei prezzi, rinunciando espressamente il SUBAPPALTATORE all'applicazione dell'art. 1664, primo e secondo comma, cc; pertanto, i prezzi indicati debbono ritenersi fissi ed invariabili. Il SUBAPPALTATORE dichiara espressamente altresì di rinunciare al diritto di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 cc ed all'equo compenso. Le Parti intendono conferire al presente contratto carattere aleatorio ai sensi dell'art. 1469 cc ed in espressa deroga a quanto previsto dagli art. 1467 cc

20. VARIANTI

20.1 L'APPALTATORE ha facoltà di apportare in ogni momento varianti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lavorazioni aggiuntive, variazioni tipologiche delle lavorazioni, stralcio di intere parti d'opera...) per il tramite di apposito ordine di servizio scritto, e ciò anche in espressa deroga al disposto di cui agli artt. 1660 e 1661 cc.

20.2 Non saranno considerate varianti, e pertanto non determineranno né mutamenti del Cronoprogramma dei Lavori né variazioni del prezzo, gli interventi disposti dall'APPALTATORE per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% complessivo contrattuale stimato.

20.3 Il SUBAPPALTATORE, di contro, non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni, di qualsiasi natura o entità, salva espressa autorizzazione scritta dell'APPALTATORE con cui si dovrà concordare gli eventuali riconoscimenti economici.

24.1 Per tutte le varianti (ad esclusione di ogni opera suppletiva da realizzare per l'adeguamento normativo o per la stabilità delle strutture) sarà redatto apposito "atto aggiuntivo" che richiamerà tutti gli oneri e condizioni del presente contratto posti a carico del SUBAPPALTATORE. I nuovi prezzi, che dovranno risultare dal suddetto "atto aggiuntivo", saranno determinati in contraddittorio tra le Parti e ad essi non potranno essere aggiunte percentuali di maggiorazione per rischi, invenzioni e privative industriali.

20.4 Qualora insorgessero difficoltà operative che dovessero richiedere varianti o integrazioni nelle modalità di esecuzione dei LAVORI rispetto a quanto autorizzato, il SUBAPPALTATORE dovrà darne notizia alla Direzione Lavori e/o al Responsabile del Cantiere entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla constatazione dell'insorta necessità.

20.5 Il SUBAPPALTATORE rinuncia espressamente al diritto di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 1660 c.c., secondo comma.

21. NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

21.1 Eventuali prezzi per opere o lavori o materiali non contemplati nel COMPUTO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI allegato al presente contratto si determineranno raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili indicate nel suddetto allegato e, quando sia impossibile l'assimilazione, si ricaveranno totalmente o parzialmente da nuove analisi, effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra le Parti.

22. CONTROLLI, VERIFICHE, RISERVE E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

22.1 La Direzione Lavori e il Responsabile di Cantiere potranno sempre procedere, in nome e per conto del COMMITTENTE e dell'APPALTATORE, al controllo dello svolgimento dei LAVORI, verificandone lo stato, accertando la natura e misurando l'entità delle opere compiute; qualora il SUBAPPALTATORE non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per ogni eventuale conseguenza. In questo caso, inoltre, il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare alcuna richiesta per ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Resta inteso che, la mancata disponibilità del SUBAPPALTATORE ad eseguire in contraddittorio gli accertamenti e i controlli richiesti dalla Direzione Lavori e/o dal Responsabile di Cantiere, comporterà comunque che quando da questi ultimi accertato farà fede ad ogni effetto.

22.2 La Direzione Lavori e/o il Responsabile di Cantiere segnaleranno tempestivamente al SUBAPPALTATORE eventuali opere e/o forniture che ritenessero non conformi alle prescrizioni normative e/o contrattuali, ovvero non eseguite a regola d'arte, fissando un congruo termine entro il quale il SUBAPPALTATORE dovrà provvedere, a proprie spese, ad ogni necessario intervento per porre rimedio a quanto contestato. Trascorso inutilmente tale termine, l'APPALTATORE avrà facoltà (i) di sostituirsi al SUBAPPALTATORE provvedendo, direttamente e/o a mezzo di terzi, alla risoluzione delle non conformità ed addebitando al SUBAPPALTATORE i costi sostenuti, ovvero (ii) di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc, salvo il diritto al risarcimento dei danni per gli effetti subiti e salva comunque la facoltà di detrarre al SUBAPPALTATORE, quanto ritenuto non conforme.

22.3 Insorgendo contestazioni riguardo alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e/o dal Responsabile di Cantiere, o comunque sull'interpretazione delle prescrizioni del CONTRATTO PRINCIPALE, il SUBAPPALTATORE potrà formulare, mediante comunicazione da inviarsi all'APPALTATORE, a pena di decadenza entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento in contestazione, una riserva contenente la specificazione di ogni motivo e/o giustificazione di carattere tecnico ed economico.

22.4 Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della riserva, l'APPALTATORE farà le proprie controdeduzioni. Le riserve del SUBAPPALTATORE e le controdeduzioni non avranno alcun effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali, e segnatamente per ciò che riguarda la sospensione dei LAVORI e la concessione di eventuali proroghe.

22.5 I controlli e le verifiche ricomprenderanno anche i materiali e/o le macchine e/o i macchinari e/o le strumentazioni e/o dispositivi e comunque tutto quanto fornito, messo a disposizione e/o utilizzato dal SUBAPPALTATORE per l'esecuzione dei LAVORI.

22.6 In caso di materiali e/o macchine e/o strumenti, ecc. non soddisfacenti, o comunque non corrispondenti alle prescrizioni contrattuali e/o a tutte le normative vigenti, la Direzione Lavori e/o il Responsabile di Cantiere potranno respingere detti beni ed interrompere l'approvvigionamento, senza che il SUBAPPALTATORE possa reclamare oneri aggiuntivi o giustificazioni per i ritardi nelle connesse lavorazioni.

22.7 L'onere di esecuzione dei predetti controlli, verifiche e collaudi, parziali e/o specifici, in corso d'opera saranno a carico dell'APPALTATORE; tuttavia il SUBAPPALTATORE dovrà garantire le condizioni ottimali per il loro svolgimento, provvedendo all'assistenza con propri mezzi e personale, così come verrà richiesto dalla Direzione Lavori e/o dal Responsabile di Cantiere.

- 22.8 Nell'esecuzione dei predetti controlli, verifiche e collaudi in corso d'opera, ove vi fosse incertezza circa il buon esito degli stessi, la Direzione Lavori e il Responsabile di Cantiere avranno la possibilità di far eseguire prove supplementari, eventualmente ricorrendo ad assistenze e consulenze specialistiche. Tali prove supplementari saranno a carico dell'APPALTATORE qualora si confermasse la piena rispondenza delle OPERE e/o dei materiali ai requisiti contrattuali di cui AL CONTRATTO PRINCIPALE; viceversa, il SUBAPPALTATORE sarà tenuto al pagamento di dette prove supplementari, oltre ai danni eventualmente derivati, ove si accertasse la non conformità di quanto realizzato.
- 22.9 I controlli, le verifiche e i collaudi eseguiti dalla Direzione Lavori e/o dal Responsabile di Cantiere in corso d'opera non determineranno accettazione, ancorché parziale, dei LAVORI né potranno in alcun modo escludere la responsabilità del SUBAPPALTATORE per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia del SUBAPPALTATORE medesimo per le parti di LAVORI e materiali già controllati.
- 22.10 Resta inteso che i predetti controlli, verifiche e collaudi in corso d'opera non determineranno l'insorgere di alcun diritto in capo al SUBAPPALTATORE né alcuna preclusione in capo all'APPALTATORE.

23. COLLAUDO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

- 23.1 La verifica finale dei LAVORI sarà effettuata con le modalità e nei termini specificati dal CONTRATTO PRINCIPALE e si riferirà all'intero cantiere ovvero "Adeguamento sismico della sede dell'Istituto Superiore F. Gonzaga di Via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN) - Lotto B. 2° Stralcio - Corpo di fabbrica D - C.I.G. 900520416E - C.U.P. G22E20000010001".
- 23.2 La verifica finale delle OPERE dovrà accertare la rispondenza dei LAVORI alle prescrizioni contrattuali, alle regole dell'arte, nonché a tutto quanto indicato nel CONTRATTO PRINCIPALE e nel COMPUTO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI, verificando la regolarità delle prestazioni, dei materiali e delle lavorazioni, attestandosi infine il raggiungimento del risultato tecnico funzionale perseguito dalle Parti con il presente contratto.
- 23.3 Se la verifica finale avrà esito positivo, l'APPALTATORE provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo dei LAVORI; in difetto di tale certificato, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1665 c.c., i LAVORI non potranno mai ritenersi accettati.
- 23.4 Nell'eventualità che le OPERE presentino difetti e/o manchevolezze tali da non poter essere accettate, il SUBAPPALTATORE avrà l'obbligo di porvi rimedio ottemperando alle disposizioni prescritte dall'APPALTATORE, ovvero dalla Direzione Lavori e/o dal COMMITTENTE, i quali indicheranno anche le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle (fermo restando il rispetto del termine finale di cui al precedente art. 7. e, in difetto, l'applicazione della penale di cui al precedente art. 9), eventuali riduzioni di prezzo e/o gli addebiti a carico del SUBAPPALTATORE medesimo.
- 23.5 Nel caso in cui si dia luogo a controlli, verifiche e/o ispezioni, anche tra la data di ultimazione dei LAVORI e la verifica finale, il SUBAPPALTATORE dovrà sempre rendersi disponibile con mezzi e personale affinché ciò sia possibile.
- 23.6 Ove IL SUBAPPALTATORE non si prestasse a rendere disponibile la necessaria assistenza, così come sopra previsto, gli sarà assegnato dall'APPALTATORE un termine perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri che ne conseguiranno. In tale caso, inoltre, il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo dei LAVORI.
- 23.7 Resta inteso che l'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo dei LAVORI è subordinato all'accettazione degli stessi, senza eccezioni e/o riserve, da parte del COMMITTENTE.
- 23.8 In ogni caso, l'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo dei LAVORI non libererà il SUBAPPALTATORE dalle garanzie a cui esso SUBAPPALTATORE è tenuto, sia legali sia convenzionali, per eventuali difformità, vizi e/o difetti di qualsiasi genere e natura, dovendo tutte le OPERE risultare

in prosieguo di tempo perfettamente funzionali e conformi alle previsioni contrattuali e alle regole dell'arte. In questo senso, anche dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo dei LAVORI, l'APPALTATORE potrà sempre pretendere il rispetto delle dovute garanzie.

23.9 È espressamente escluso ogni eventuale obbligo dell'APPALTATORE di denuncia e/o azione entro termini fissati a pena di decadenza, ovvero entro termini di prescrizione breve, intendendosi così derogata qualsiasi eventuale diversa disposizione, ivi incluse quelle di cui agli artt. 1667 e seguenti c.c.

24. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N. 231/2001 E S.M.I. E DEL CODICE ETICO; RESPONSABILITÀ SOCIALE

24.1 L'APPALTATORE è dotato di un Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i, di Codice Etico e di Condotta ed ha implementato un Sistema di Responsabilità Sociale conforme allo standard SA8000

Tale documentazione è pubblicata sul sito aziendale www.vezzola.com ed a chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con l'APPALTATORE si richiede di prenderne visione, di acquisire consapevolezza dei contenuti e di attenersi alle disposizioni ivi impartite.

24.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, il SUBAPPALTATORE dichiara di avere preso visione della documentazione di cui al precedente paragrafo 27.1 e si impegna ad astenersi dal compiere qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e s.m.i. riportate nello stesso Modello di Organizzazione e Gestione, a non compiere alcun atto di natura corruttiva o comunque contrario ai principi ed agli obblighi di cui alla sopracitata documentazione e a rispettare e far rispettare i principi dello Standard SA8000.

24.3 La violazione di quanto sopra indicato comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione del presente contratto per grave inadempimento, ferma restando la facoltà dell'APPALTATORE di agire per il risarcimento dei danni subiti.

24.4 Qualsiasi comunicazione attinente ad eventuali responsabilità ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i. potrà essere effettuata al seguente indirizzo: "Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i., Vezzola Spa / Antonutti Srl - Via Mantova n. 65 , 25017 Lonato del Garda (Bs)". Potrà, altresì, essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica: odv@vezzola.com.


24.7 Il SUBAPPALTATORE si obbliga a tenere manlevato ed indenne l'APPALTATORE da qualsiasi danno, passività, pregiudizio economico, costo, onere o spesa, comunque derivante da eventuali inosservanze delle norme o dei principi contenuti nei documenti di cui al paragrafo 27.1, fermi ed im pregiudicati gli ulteriori diritti dell'APPALTATORE.

25. COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991) VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

25.1 Il SUBAPPALTATORE, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Il SUBAPPALTATORE sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente, e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di stipula dell'atto modificativo, al Committente ed all'APPALTATORE, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

26. VARIAZIONE SOA

26.1 Il SUBAPPALTATORE dovrà rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE di ogni variazione intervenuta nel suo rapporto di certificazione SOA ovvero nei requisiti soggettivi del titolare, richiesti



dalle vigenti leggi ai fini della certificazione SOA, nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle causa ostative e dei divieti previsti dal Dlgs 159/2011.

27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 27.1 Qualora il SUBAPPALTATORE non esegua i LAVORI con le modalità e le caratteristiche previste nel presente contratto ed a regola d'arte, oppure li esegua senza l'adeguata diligenza, ovvero si renda inadempiente alle obbligazioni assunte, l'APPALTATORE, anche nel corso dell'esecuzione dei LAVORI, previa contestazione scritta inviata a mezzo PEC e/o raccomandata a/r ed intimazione a rimediare entro un termine perentorio non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, potrà, trascorso inutilmente detto termine, dichiarare risolto di diritto il presente contratto per fatto o colpa del SUBAPPALTATORE, fatte salve eventuali penalità previste nel presente contratto ed il risarcimento del maggior danno, incrementato delle spese generali pari al 15% a titolo di ulteriore penale.
- 27.2 Ferme le ipotesi di risoluzione espressa previste nel presente contratto, il SUBAPPALTATORE riconosce ed accetta che, in caso di avveramento anche di uno solo degli eventi di seguito elencati, l'APPALTATORE avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc (senza previa diffida ad adempiere ex art. 1454 cc) con ogni conseguenza di legge, fermo il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento del danno:
- a) qualora vengano comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni e/o comunicazioni interdittive ai sensi degli artt. 88 e 92 D. Lgs. 159/2011;
 - b) frode o negligenza grave nell'esecuzione dei LAVORI;
 - c) mancato inizio dei LAVORI, da parte del SUBAPPALTATORE, entro il termine perentorio fissato nel CRONOPROGRAMMA; sospensione o rallentamento dei LAVORI senza preventiva autorizzazione od ordine dell'APPALTATORE, anche in dipendenza di contestazioni; inosservanza delle disposizioni della Direzione Lavori e/o del Direttore Responsabile di Cantiere riguardo ai tempi di esecuzione;
 - d) grave e/o ripetuta violazione, da parte del SUBAPPALTATORE, delle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Piano Operativo complementare di sicurezza, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui T.U. SICUREZZA, nonché l'inosservanza alle ingiunzioni del Coordinatore per la Sicurezza;
 - e) violazione degli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.s.m.i.;
 - f) violazione, da parte del SUBAPPALTATORE, dei divieti di cessione del contratto, di credito o di conferimento di procura;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) cambiamento nella compagine sociale o dell'assetto societario del SUBAPPALTATORE nel corso dell'esecuzione del presente contratto che non sia stato comunicato nei termini previsti dal precedente art. 25.1;
 - i) perdita, da parte del SUBAPPALTATORE, dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero specificatamente richiesti dall'APPALTATORE, per l'esecuzione dei LAVORI; perdita di iscrizioni, quali l'attestazione SOA; violazione della normativa antimafia di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e delle disposizioni ivi richiamate, ovvero irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari giudiziali tali da inibire la capacità di svolgere e ultimare i LAVORI;
 - j) stato di insolvenza dell'APPALTATORE comunque accertato; adesione alle procedure concorsuali previste e disciplinate dal Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
 - k) segnalazione, da parte degli Uffici Territoriali del Governo e/o della Direzione Provinciale del Lavoro, in merito a pregressi impieghi di mano d'opera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero) ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento;
 - l) condanna, dichiarata con sentenza passata in giudicato, per la commissione di uno dei reati di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 traente causa dal presente contratto o dalla sua applicazione e/o esecuzione;
 - m) inosservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nel Codice Etico;

- n) mancata comunicazione, nel termine perentorio indicato dall'art. 25.1, di eventuali variazioni intervenute nella compagine societaria;
- o) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

- 27.3 Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, si procederà, in contraddittorio fra l'APPALTATORE ed il SUBAPPALTATORE e alla presenza della Direzione Lavori e/o il Responsabile di Cantiere, alla redazione dello stato di consistenza dei LAVORI, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso in cui i LAVORI vadano proseguiti dall'APPALTATORE medesimo, o da altra impresa da nominarsi, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del cantiere per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
- 27.4 In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, il SUBAPPALTATORE, anche in considerazione dell'espressa rinuncia all'esercizio della facoltà di cui all'art. 1460 c.c., sarà tenuto ad allontanare immediatamente dal luogo dei LAVORI i suoi rappresentanti, dipendenti e comunque i terzi in rapporto con esso, nonché le sue macchine, attrezzature e materiali; l'APPALTATORE potrà, dopo la redazione dello stato di consistenza di cui al precedente art. 27.3, subentrare al SUBAPPALTATORE nell'esecuzione dei LAVORI oggetto del presente contratto, riservandosi il diritto di eseguire o far eseguire da altra ditta i LAVORI .
- 27.5 Nell'eventualità in cui il SUBAPPALTATORE non ottemperi all'obbligo di cui sopra entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla richiesta di rilascio del cantiere, l'APPALTATORE avrà facoltà di rimuovere le attrezzature, i macchinari, i materiali e quant'altro di proprietà dell'APPALTATORE, mettendo il tutto a deposito presso terzi, a rischio e spese dell'APPALTATORE medesimo, ovvero accantonandolo in aree del cantiere, sempre a rischio dell'APPALTATORE, addebitandone il costo di deposito che potrà essere dedotto dalle eventuali somme ancora ad esso spettanti.
- 27.6 Nel caso sia dichiarata la risoluzione del presente contratto, sia in ogni altro caso di insorta o insorgenda controversia tra le Parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debbano svolgersi le attività inerenti il presente contratto.

28. RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE

- 28.1 È in facoltà dell'APPALTATORE recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei LAVORI, mediante preavviso di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi. L'APPALTATORE, nella comunicazione di recesso - inviata a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata - dovrà dichiarare quali opere, strutture e parti di esse devono essere completate e quali interrotte al fine di mettere il cantiere in disarmo. L'APPALTATORE dovrà altresì invitare il SUBAPPALTATORE in cantiere al fine di redigere uno stato di consistenza in contraddittorio; ove il SUBAPPALTATORE non si presentasse nell'ora e nel giorno stabiliti, l'APPALTATORE potrà procedere ad effettuare lo stato di consistenza alla presenza della Direzione Lavori e/ del Responsabile di Cantiere. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'APPALTATORE trovano applicazione quanto previsto nel precedente art. 27.4.
- 28.2 Tutte le opere, eseguite a regola d'arte, saranno conteggiate ai prezzi contrattuali indicati nel COMPUTO METRICO ED ELENCO PREZZI allegato, dedotto il valore delle prestazioni e delle lavorazioni non eseguite. Detto corrispettivo si intenderà corrisposto anche a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto del SUBAPPALTATORE, senza che lo stesso possa pretendere altro compenso o indennizzo per il mancato guadagno o per qualsiasi causa o titolo, in deroga all'art. 1671 cc..
- 28.3 È espressamente esclusa la possibilità per il SUBAPPALTATORE di recedere dal presente contratto.

ART. 29) FACOLTA' DI SCORPORO

29.1 L'APPALTATORE si riserva la facoltà, qui espressamente riconosciutagli dal SUBAPPALTATORE, di ridurre e/o scorporare parte dei LAVORI, ciò in qualsiasi momento anche dopo che l'ACCORDO abbia avuto un principio di esecuzione, senza necessità di preavviso né di giustificazione. Qualora l'APPALTATORE si avvallesse di tale facoltà, il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione né pretendere particolari compensi e/o indennizzi, fatta salva esclusivamente la liquidazione dei LAVORI fino a quel momento eseguiti.

ART. 30) MISCELLANEA

30.1 Tutte le clausole del presente contratto devono interpretarsi secondo buona fede, considerando che lo scopo comune delle Parti è la realizzazione dei LAVORI nei termini concordati.

30.2 L'eventuale tolleranza da parte dell'APPALTATORE dell'inadempimento del SUBAPPALTATORE ad una o più disposizioni del Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia dell'APPALTATORE ai diritti al medesimo spettanti in conseguenza di detto inadempimento.

30.3 Eventuali modifiche al presente contratto non avranno validità e efficacia se non saranno redatte e approvate per iscritto dalle Parti.

30.4 L'APPALTATORE e il SUBAPPALTATORE dichiarano che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del contratto non comporterà l'invalidità dell'intero contratto a patto che l'APPALTATORE e il SUBAPPALTATORE, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

ART. 31) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

31.1 Il presente contratto e tutti i suoi allegati devono essere mantenuti strettamente riservati e confidenziali. Il SUBAPPALTATORE si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza e confidenzialità, facendo sì che anche i propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti agiscano allo stesso modo, con il riguardo a tutti i documenti ed elaborati progettuali, nonché disegni, fotografie e/o notizie comunque connesse ai LAVORI, essendo espressamente vietato al SUBAPPALTATORE divulgare, trasferire e/o, in qualsivoglia altro modo, comunicare a terzi quanto qui ritenuto riservato e confidenziale, salvo che ciò risulti assolutamente necessario ai fini di dare esecuzione alle OPERE, ovvero sia debitamente autorizzato dall'APPALTATORE.

31.2 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, in ogni modo connessi con il presente contratto, saranno oggetto di trattamento, automatizzato o meno, esclusivamente per dare adempimento agli obblighi, contrattuali e legislativi, derivanti dalla stipula del presente contratto. Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, se ed in quanto funzionali alle medesime finalità del contratto. Le Parti effettueranno l'elaborazione ed il trattamento di tutti i dati personali conformemente ai requisiti del Regolamento UE 2016/679.

ART. 32) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

32.1 Il presente contratto è soggetto alla legge italiana e sarà interpretato sotto tutti gli aspetti in conformità alla stessa.

32.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, applicazione, efficacia e risoluzione del presente contratto che non si sia potuta definire attraverso il preventivo tentativo di amichevole composizione, da concludersi entro il termine di 30 giorni dall'insorgere della controversia, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.

ART. 33) COMUNICAZIONI


33.1 Tutte le comunicazioni connesse al presente contratto saranno effettuate per iscritto e consegnate a mano, ovvero spedite a mezzo raccomandata per posta, comunque con avviso di ricevimento, ovvero

inviare a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- per quanto riguarda l'APPALTATORE:
VEZZOLA SPA - Via Mantova n. 39 - 25017 Lonato del Garda (BS)
Tel. 030/9919880 - Fax 030/9919890
pec: vezzola@postacert.cedacri.it
- per quanto riguarda il SUBAPPALTATORE
MOSCHINI COSTRUZIONI SRL - Via Levadello n. 4/W - 46043 Castiglione delle Stiviere (Mn)
Tel. 0376/631311
pec: legal@pec.moschinicostruzioni.it

33.2 Le comunicazioni saranno efficaci dal momento del loro ricevimento. Le eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate da una Parte all'altra con le medesime modalità.

Letto, confermato e sottoscritto
Lonato del Garda (Bs), 02 febbraio 2024

 
Il SUBAPPALTATORE dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c., di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni dei seguenti articoli sopra riportati:

- ART. 3. CORRISPETTIVO DEI LAVORI
- ART. 4. CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
- ART. 5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 6. CONDIZIONE SOSPENSIVA
- ART. 7. INIZIO, DURATA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- ART. 8. SOSPENSIONI E PROROGHE DEI LAVORI
- ART. 9. PENALE PER IL RITARDO
- ART. 10. LAVORO, RESPONSABILITÀ E MANLEVA
- ART. 11. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE
- ART. 12. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010
- ART. 14. DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO
- ART. 15. PAGAMENTI DI EVENTUALI FORNITORI DI MATERIALI
- ART. 16. REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE
- ART. 19. RINUNCIA ALLA REVISIONE PREZZI
- ART. 20. VARIANTI
- ART. 21. NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI
- ART. 22. CONTROLLI, VERIFICHE, RISERVE E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA
- ART. 23. COLLAUDO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
- ART. 24. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DL. LGS N. 231/2001 E S.M.I. E DEL CODICE ETICO; RESPONSABILITÀ SOCIALE
- ART. 25. COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991) VARIAZIONE ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI
- ART. 26. VARIAZIONE SOA
- ART. 27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 28. RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE
- ART. 29. FACOLTÀ DI SCORPORO
- ART. 33) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Lonato del Garda (Bs), 02 febbraio 2024

ALLEGATO SUB A) al CONTRATTO DI SUBAPPALTO - COMPUTO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI

ART	DESCRIZIONE LAVORAZIONI	U.M.	QUANTITA' PRESUNTA	P.U. escluso O.S.	O.S.	P.U. compreso O.S.	TOTALE PRESUNTO COMPRESO O.S.	di cui per O.S.
C:001.001.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	a corpo	1,00	25.332,63 €	€ 783,48	26.116,11 €	€ 26.116,11	€ 783,48
C:001.001.002	SCAVI E MOVIMENTI TERRE	a corpo	1,00	13.362,74 €	€ 413,28	13.776,02 €	€ 13.776,02	€ 413,28
C:001.001.004	FONDAZIONI IN C.A.	a corpo	1,00	36.574,26 €	€ 1.131,16	37.705,42 €	€ 37.705,42	€ 1.131,16
C:001.001.005	SETTI IN C.A.	a corpo	1,00	21.928,200 €	€ 678,19	22.606,39 €	€ 22.606,39	€ 678,19
C:001.002.006	TRAVI-CORDOLI IN C.A.	a corpo	1,00	58.348,350 €	€ 1.804,58	60.152,93 €	€ 60.152,93	€ 1.804,58
C:001.003.008	ASSISTENZE MURARIE	a corpo	1,00	8.172,310 €	€ 252,75	8.425,06 €	€ 8.425,06	€ 252,75
C:002.004.009	MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI	a corpo	1,00	10.686,650 €	€ 330,5100	11.017,16 €	€ 11.017,16	€ 330,51
C:002.004.010	INTONACI - RASATURE - FINITURE	a corpo	1,00	980,730 €	€ 30,3300	1.011,06 €	€ 1.011,06	€ 30,33
C:002.004.011	SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE	a corpo	1,00	463,700 €	€ 14,3400	478,04 €	€ 478,04	€ 14,34
C:002.004.023	OPERE DA VERNICIATORE	a corpo	1,00	1.761,620 €	€ 54,4800	1.816,10 €	€ 1.816,10	€ 54,48
C:002.004.024	ASSISTENZE MURARIE	a corpo	1,00	5.386,750 €	€ 166,6000	5.553,35 €	€ 5.553,35	€ 166,60
C:002.005.026	OPERE ACCESSORIE	a corpo	1,00	9.960,000 €	€ 308,0400	10.268,04 €	€ 10.268,04	€ 308,04
C:004.004.029	RETE RACCOLTA SCARICHI	a corpo	1,00	1.069,980 €	€ 33,0900	1.103,07 €	€ 1.103,07	€ 33,09
TOTALE INCLUSI O.S.							200.028,75 €	€ 6.000,83

Lonato del Garda, 02 FEBBRAIO 2024

L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE